

Consiglio Regionale del Piemonte

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELL'ADUNANZA N. 49

26 marzo 1996 - ore 14,30

PRESIDENZA

Presidente: Rolando PICCHIONI
Vice Presidente: Sergio DEORSOLA
Vice Presidente: Andrea FOCO

Nel giorno 26 marzo 1996 alle ore 14,30 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto la Presidenza del Presidente Rolando PICCHIONI e dei Vice Presidenti Sergio DEORSOLA e Andrea FOCO, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari Anna BENSO, Marta MINERVINI e Piergiorgio PEANO, si è adunato il Consiglio Regionale come annunciato dal Presidente al termine della seduta precedente.

Sono presenti i Consiglieri:

ANGELERI - ANGELI - BELLINGERI - BELLION - BENSO - BERTOLI - BODO -
BORTOLIN - BOTTA - BURZI - CASARI - CASONI - CAVALIERE - CAVALLERA -
CHIEZZI - COTTO - D'AMBROSIO - DEORSOLA - DUTTO - FERRARIS - FERRERO -
FOCO - GALLARINI - GALLI - GHIGLIA - GHIGO - GRASSO - GRIFFINI - LEO -
MAJORINO - MANICA - MARENGO - MASARACCHIO - MIGLIETTI - MINERVINI -
MONTABONE - MORO - PAPANDREA - PEANO - PICCHIONI - PICHETTO - RACHELLI -
RIGGIO - ROSSO - RUBATTO - SALERNO - SCANDEREBECH - SIMONETTI - SPAGNUOLO
- SUINO - TOSELLI - VAGLIO - VIGLIETTA - VINDIGNI.

Sono in congedo i Consiglieri:

FARASSINO - GOGLIO - MANCUSO - RIBA - ROSSI - SAIITA.

(o m i s s i s)
(206 - C.R. 4744)

Proposta di deliberazione n. 227: Determinazione dei requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere la idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti dalle tabelle A e B del D.M. 18.2.1982 e dalla L.R. n. 22/85, modificata dalla L.R. n. 33/87: 'Tutela sanitaria dell'attività sportiva'.

COMMISSARIATO DI GOVERNO
Commissione di Controllo
sugli Atti della Regione Piemonte
Prot. N. 21/96 Torino 4/4/96
Si consente l'ulteriore corso
F.10 IL PRESIDENTE

Il punto 15) all'ordine del giorno reca: Esame proposta di deliberazione n. 227: Determinazione dei requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere la idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti dalle tabelle A e B del D.M. 18.2.1982 e dalla L.R. n. 22/85, modificata dalla L.R. n. 33/87: 'Tutela sanitaria dell'attività sportiva'.

L'Assessore D'AMBROSIO illustra tale deliberazione: seguono interventi delle Consiglieri BORTOLIN e SIMONETTI.

L'intera deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 36, voti favorevoli n. 33, voti contrari n. 2, astenuto n. 1.

Il Consiglio regionale,

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70-6177 del 19 febbraio 1996;

preso atto delle motivazioni ivi addotte;

sentito il parere favorevole della IV Commissione consiliare competente;

DELIBERA

- la determinazione dei requisiti, di seguito specificati, che debbono possedere le strutture sanitarie private ai fini della idoneità ad effettuare gli accertamenti ed il rilascio delle certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche, ai sensi della normativa vigente;
- l'adozione delle procedure di seguito specificate;
- l'adozione da parte degli Organi regionali di appositi provvedimenti a seguito di riscontrate irregolarità della struttura autorizzata o convenzionata con le UUSSLL.
- la determinazione del requisito di autorizzazione in capo alla struttura quale presupposto per il convenzionamento della medesima e le UUSSLL.

REQUISITI EDILIZI E CARATTERISTICHE GENERALI ORGANIZZATIVE

- a) i locali, gli archivi, le attrezzature e tutto quanto è necessario per il corretto svolgimento delle attività di Medicina dello Sport per il rilascio del certificato di idoneità e gli accertamenti previsti dalle tabelle A e B del D.M. 18.2.1982, debbono essere opportunamente rapportati al carico di lavoro e devono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione incendi, di infortunistica e di igiene del lavoro, di smaltimento dei rifiuti, di protezione del contagio professionale da agenti infettivi con particolare riferimento all'H.I.V. e di accessibilità ai portatori di handicap;
- b) gli ambulatori di Medicina dello Sport debbono disporre di:
 - uno spazio adeguato per funzioni amministrative (attesa, accettazione, segreteria e archivio dimensionato per conservare la documentazione inerente gli accertamenti effettuati per almeno cinque anni);

- uno spazio adeguato per funzioni sanitarie in ossequio alle norme vigenti e alla riservatezza dell'atto medico. Tale spazio dovrà contenere tutte le apparecchiature e le strumentazioni previste ai punti successivi;
- uno spazio adeguato per servizi igienici idonei per tipologia ed in numero adeguato all'entità dell'attività esercitata.
- Gli ambulatori di medicina dello sport possono essere organizzati autonomamente oppure possono essere inseriti in un più ampio contesto polispecialistico, purchè l'organizzazione interna garantisca la specificità della prestazione.

PERSONALE

- L'espletamento dell'atto medico sportivo deve essere effettuato da personale medico avente i requisiti di legge (specialità o titolo equipollente in ossequio alla normativa vigente); tale persona fisica può coincidere con la figura del direttore tecnico.
- Il direttore tecnico dovrà inviare l'elenco dei medici, accompagnato dalla documentazione del possesso del titolo delle specialità e comunicare eventuali variazioni, sostituzioni e integrazioni delle attrezzature, dei periodi di chiusura, delle interruzioni di attività e di qualsiasi altra notizia che abbia rilievo sull'esercizio dell'attività autorizzata.
- Il direttore tecnico deve assolvere a tutti gli obblighi previsti per tale figura professionale e anche quelli di tipo amministrativo di cui è responsabile, compresa la gestione del ricettario regionale.

DOTAZIONE STRUMENTALE

La dotazione minima per l'ambulatorio di Medicina dello Sport è costituita oltre la normale strumentazione di studio medico da:

- a) bilancia pesa persone;
- b) altimetro;
- c) defibrillatore;
- d) attrezzatura minima per rianimazione;
- e) elettrocardiografo idoneo per valutare le prove da sforzo;

- f) sgabelli (gradini) per IRI-altezza variabile cm 50-40-30;
- g) cicloergometro;
- h) metrometro;
- i) spirometro che consenta la determinazione di CBF, VEMS, indice di TIFFENAU, MVV;
- j) attrezzatura per esame urine;
- k) ottotipo;
- l) tavole per l'esame del senso cromatico;
- m) strumentario per l'esame O.R.L..

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI-REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'- PROCEDURE E TEMPI

Gli ambulatori di medicina dello sport che intendono richiedere l'autorizzazione per l'assorbimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive debbono inoltrare all'Assessorato alla Sanità e, per conoscenza alla USL competente per territorio, apposita istanza in carta legale corredata da:

- 1) organigramma con elenco del personale medico, paramedico ed ordinario e tipologia lavorativa contenente il modello operativo minimo funzionale; per il personale medico dovrà essere prodotta certificazione probatoria per l'esercizio della professione e del possesso della specifica specialità;
- 2) indicazione degli orari di apertura della struttura;
- 3) autorizzazione comunale;
- 4) dichiarazione del direttore tecnico sulla capacità produttiva massima giornaliera e sulla capacità produttiva totale annua (calcolata su 200 giorni lavorativi).

I provvedimenti di autorizzazione saranno pubblicati sul B.U.R. e i medesimi saranno portati a conoscenza sia della struttura richiedente che dell'USL competente per territorio.

Elenco delle strutture autorizzate verrà tenuto aggiornato dal competente ufficio regionale che provvederà a divulgarlo.

Le strutture in possesso dell'autorizzazione regionale debbono fornire all'USL tutti i dati da questa richiesti per l'informazione statistica epidemiologica nel campo dello sport; di collaborare nelle attività di educazione

sanitaria sportiva d'intesa con il CONI, le Federazioni sportive e gli Enti di propaganda sportiva e nelle attività di aggiornamento e formazione permanente degli operatori nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive (legge regionale n. 33 del 12.6.1987, art. 4, ultimo comma).

Le singole UUSSLL nei cui ambiti insistono le strutture autorizzate sono tenute a svolgere attività di vigilanza e controllo sulla corretta gestione delle stesse.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Rolando PICCHIONI)

IL VICE PRESIDENTE
(Sergio DEORSOLA)

IL VICE PRESIDENTE
(Andrea FOCO)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Anna BENSO)
(Marta MINERVINI)
(Piergiorgio PEANO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Luisa PIOLA)

Estratto dal processo verbale dell'adunanza consiliare pomeridiana del 26 marzo 1996.